



SENT. 99/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere relatore

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

Antonio PALAZZO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62093** del registro di segreteria,
proposto dalla **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,**
sede di Trento

contro

Walter LORENZ, nato il 05.10.1976 a Bolzano (BZ) - CF:
LRNWTR76R05A952N, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo
Eccher del Foro di Trento (Cod. Fiscale CCHLNZ76L30L378Z - PEC
lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it);

avverso

la sentenza n. **32/2024** della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento,
pubblicata in data 13 dicembre 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Adelisa Corsetti e l'avvocato Francesca Fegatelli su delega dell'avv. Lorenzo Eccher per l'appellato.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha accertato la responsabilità erariale a titolo di colpa grave dell'odierno appellato, con condanna del medesimo a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Comune di Canazei, la somma di euro 205,28, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, per non essersi astenuto nelle sedute consiliari del 30.07.2019 e del 22.05.2020 nelle quali il Comune aveva adottato la variante 2018 al PRG, e avere espresso voto positivo, pur presentando una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 2/2018, Codice enti locali della Provincia autonoma di Trento, in quanto *"nonostante formalmente invitato a verificare la sua legittimazione a deliberare, ha consapevolmente dichiarato di non versare in situazioni di conflitto di interessi e quindi, dolosamente o comunque con inescusabile leggerezza funzionale, omissivo di astenersi così inficiando la votazione delle due delibere"*.

2. Il Collegio di prime cure riferiva che con le due delibere consiliari n. 24 del 30.07.2019 e n. 13 del 22.05.2020 il Comune di Canazei aveva

adottato la variante 2018 al PRG (rispettivamente, in via preliminare e definitiva) occasionata da *“esigenze di riordino urbano e di aggiornamento delle aree sciabili”*; che, a seguito di successivi accertamenti risultava che il consigliere Walter LORENZ non si era astenuto in entrambe le sedute, e che il vizio di mancata astensione determinava la necessità di procedere all’annullamento delle delibere in via di autotutela e alla riproposizione della variante; che la domanda risarcitoria della Procura aveva a oggetto i costi di annullamento in autotutela delle due delibere e alcuni tra i costi sostenuti dell’ente per la rinnovazione dell’iter di approvazione della variante, per complessivi euro 12.410,16. Precisava che agli avvisi di convocazione di entrambe le sedute consiliari era anche allegata *“una nota contenente le indicazioni per consentire ai consiglieri di identificare il concetto di interesse rilevante ai fini dell’art. 65 della L.R. n. 2/2018”*, onde facilitare le dichiarazioni dei consiglieri in punto di incompatibilità e che sia nell’una che nell’altra seduta il sig. LORENZ rendeva espressa dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con riferimento all’art. 65 della L.R. n. 2/2018, dichiarando di aver preso visione dei progetti della variante. Riferiva, inoltre, che all’esito di verifiche circa la posizione del consigliere LORENZ, risultava che alcune particelle interessate dalla variante (numero 1094/1, n. 1095/1, n. 1096/2, n. 1105/2 e n. 1106/2, site in località Alba Soraperra) erano di proprietà dei signori OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente madre e padre del convenuto; che il processo penale nei riguardi del sig. LORENZ si definiva con sentenza di estinzione del reato per superamento con esito positivo del periodo di

messa alla prova.

3. La Procura chiedeva al convenuto il risarcimento dei seguenti costi sostenuti dal Comune “per l’annullamento in autotutela e per la rinnovazione dell’*iter* per la riproposizione della variante”:

- costi di annullamento in autotutela con decreto del Commissario *ad acta*: euro 205,28 con mandato di pagamento n. 1556 di data 01.06.2021;

- costi di pubblicazione della procedura: euro 1.610,40, con mandato di pagamento n. 282 di data 17.02.2022;

- costi complessivi di pianificazione della nuova variante a P.R.G.: euro 10.594,48, con mandati di pagamento n. 468 di data 30.03.2022, n. 858 di data 27.04.2023, n. 2857 di data 06.11.2023”.

4. La Sezione territoriale ha ritenuto che la violazione del dovere di astensione da parte del consigliere comunale LORENZ, in occasione delle due delibere di adozione della variante al PRG 2018, fosse causa diretta dell’annullamento delle stesse disposto dal commissario *ad acta* per violazione del citato art. 65 e comportasse l’addebito al convenuto delle spese che il Comune non avrebbe dovuto affrontare se egli si fosse doverosamente astenuto. Ha sostenuto che non fossero, invece, correlate alla condotta del convenuto le altre voci di danno azionate, in quanto conseguenti a elementi esterni alla linea causale determinata dalla sua condotta e sopravvenuti a essa.

5. Con appello notificato in data 5 febbraio 2025 e depositato in data 10 marzo 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha impugnato la sentenza di primo grado per *erronea*

valutazione del nesso di causalità e del danno erariale, sostenendo che la valutazione giudiziale di insussistenza del nesso causale su alcuni costi ingiustificati contestati nell'atto di citazione viola il *principio del più probabile che non* che regola la valutazione eziologica nel giudizio di responsabilità per danno all'Erario secondo granitica giurisprudenza contabile.

Ha lamentato che i giudici di prime cure hanno ravvisato il nesso di causalità e quindi il danno erariale solo per i costi di annullamento in autotutela delle due delibere viziate, ritenendo estranea alla catena causale originata dalla violazione dell'obbligo di astensione del convenuto la posta di danno di euro 10.594,48. Ha sostenuto che tale conclusione stride con la sequenza, con la tempistica e con la disciplina trentina del procedimento di approvazione della variante al P.R.G. evidenziata alle pagine 1-3 della relazione del segretario comunale e ha sottolineato che, se non ci fosse stata incompatibilità, e di conseguenza l'annullamento in autotutela delle delibere di approvazione preliminare e definitiva della variante 2018 al PRG, la variante sarebbe stata approvata entro l'annualità 2020. Ha affermato che dalla decontestualizzazione delle due delibere viziate dalla condotta illecita del LORENZ è scaturito l'erroneo convincimento che l'unica conseguenza del vizio accertato fosse il ripristino di legittimità delle due delibere e non che le due delibere viziate avevano interrotto il procedimento di approvazione della variante, il quale doveva, quindi, essere ripristinato a monte con conseguente dilatazione della tempistica di definizione scandita da termini predeterminati e tra essi

concatenati nell'unitarietà procedimentale. Ha sostenuto che il Collegio di prime cure ha errato a ritenere che, se anche il LORENZ si fosse astenuto, sarebbe stato necessario comunque adeguarsi alla Carta di sintesi della pericolosità che obbligava alla rivisitazione degli elaborati tecnici originari, in quanto se l'iter di approvazione della variante si fosse concluso prima del 2 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della nuova Carta) non vi sarebbe stata necessità di adeguare la singola variante al piano regolatore generale, come previsto dall'articolo 22, comma 3 della legge provinciale n. 15/2015, secondo cui *"le disposizioni contenute nella Carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla Carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica."*

Ha evidenziato che dopo l'annullamento in autotutela non era possibile ripresentare i medesimi elaborati di variante 2018, in quanto nella nuova prima adozione dovevano essere recepite le osservazioni fatte dal Servizio urbanistica nel parere conclusivo della conferenza di pianificazione, tra la prima e la seconda adozione, poi annullata, nonché delle nuove disposizioni e prescrizioni della carta di sintesi della pericolosità. In ragione di ciò, nell'atto di citazione è stata contestata una posta di danno di euro 10.594,48, pari ai costi complessivi di pianificazione della nuova variante a P.R.G. come indicati nella relazione del segretario comunale. Ha evidenziato in

particolare che, con delibera del 31.12.2020 n. 188, richiamata nel mandato di pagamento 468 del 30.3.2022, è stato incaricato l'Ing. OMISSIS per la modifica degli elaborati redatti per l'adozione definitiva della variante 2018 al Piano regolatore generale del Comune al fine di consentire al Comune di Canazei di procedere a una nuova prima adozione della variante 2018 - costo euro 2.350,00 + oneri. Analogamente, nel procedimento di ripristino della legalità si inserisce la determina n. 46/21-se d.d. 23.02.2022 con cui si conferiva incarico tecnico per euro 3.000,00, oltre oneri. Ha sottolineato che per far fronte a una serie di modifiche per l'approvazione da parte della Giunta provinciale degli elaborati è stato conferito un ulteriore incarico di euro 3.000,00, oltre oneri (totale euro 3.806,40) necessario per adempiere le richieste pervenute con nota del competente servizio provinciale del 12.12.2022. Ha affermato che la valutazione eziologica operata in sentenza è errata perché la necessità di aggiornare gli elaborati tecnici derivava da normativa sopravvenuta a cui il Comune non avrebbe dovuto attenersi per la variante 2018 se la stessa avesse concluso l'iter nella sua prima formulazione. Ha sostenuto che, seguendo la tempistica del procedimento descritta nella relazione del segretario, se per il voto viziato di Lorenz non si fosse dovuta annullare la delibera del Consiglio comunale nr. 24 del 20.7.2019, la delibera 24 sarebbe stata pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio e, dopo l'elaborazione del progetto e l'adozione della variante, pubblicata per 60 giorni e trasmessa alla Provincia per le valutazioni tecniche e aggiornamenti, ed entro i successivi 90 giorni ritrasmessa al Comune per l'adeguamento.

Risulterebbe, quindi, evidente che il procedimento originario, annullato per i voti viziati del Lorenz, sarebbe rimasto insensibile all'adeguamento delle nuove disposizioni tecniche entrate in vigore il 2.10.2020. Se, quindi, il Collegio di primo grado avesse operato la valutazione di causalità in base alle concrete tempistiche della procedura di adozione PRG e alle regole vigenti in Trentino, applicando il "*principio del più probabile che non*", non avrebbe potuto rigettare la domanda sulla posta di danno di euro 10.594,48.

Ha evidenziato che anche per i costi di pubblicazione della procedura, pari a euro 1.610,40, corrisposti a Media Alpi Pubblicità, la sentenza di primo grado ha escluso il nesso di causalità ritenendo non assolto dal pubblico ministero l'onere della prova, sottolineando che l'annullamento in autotutela ha comportato la reiterazione della procedura che prevede la pubblicazione della variante riadottata dopo l'annullamento, con la conseguenza che i costi sono stati sostenuti per consentire di ripubblicare la variante 2018 e riadottarla, al fine di tornare alla situazione che si sarebbe verificata se il consigliere non fosse stato incompatibile.

Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle due poste della domanda attorea (euro 10.594,48 per spese tecniche ed euro 1.610,40 per spese di pubblicazione della variante riadottata) respinte nella sentenza di prime cure, per complessivi euro 12.204,88, oltre oneri accessori.

6. Con comparsa di costituzione depositata in data 26 marzo 2026 il signor Walter Lorenz ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma

della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Preliminarmente ha richiamato le difese già svolte in primo grado in riferimento alla carenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale, sostenendo che non risulta che la variante avrebbe comportato un qualsivoglia vantaggio in capo ai genitori proprietari delle citate particelle, essendo non edificabili, e in riferimento all'assenza dell'elemento della colpa grave, rappresentando di aver chiesto in un parere in merito sia al tecnico comunale geometra Furci, sia al segretario comunale dott.ssa Brunel.

Ha affermato l'infondatezza del motivo di appello della Procura regionale, sottolineando che la stessa Procura ritiene che l'iter di approvazione della variante al PRG si sarebbe concluso "entro l'annualità 2020", pertanto entro il mese di dicembre 2020, e quindi ben oltre la data di entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità, e che la stessa Procura precisa che i maggiori costi tecnici sostenuti da parte del Comune di Canazei per l'approvazione della variante al PRG in parte afferivano all'adeguamento della proposta di variante alle "osservazioni formulate da parte del Servizio Urbanistica nel parere conclusivo della conferenza di pianificazione, tra la prima e la seconda adozione". Per tale ragione, risulterebbe evidente che tale adeguamento si sarebbe reso necessario in ogni caso, anche qualora la prima adozione della variante fosse risultata pienamente valida ed efficace, ovvero adottata con l'astensione del consigliere Lorenz Walter.

Conseguentemente, non si può che ritenere corretta la sentenza di primo grado n. 32/2024 laddove stabilisce che "risulta che l'avvio dell'iter

per la riproposizione della variante ha dovuto attendere ... l'annullamento delle due delibere viziate...; non così per le attività tecniche finalizzate all'adeguamento dell'originario contenuto progettuale di pianificazione ai nuovi atti di programmazione generale del 04.09.2020 (Carta della Pericolosità e Carta di Sintesi della Pericolosità), le quali sono iniziate ben prima perché richieste della PAT già "prima dell'avvio dell'iter" per la riproposizione della variante. Orbene, il mandato di pagamento de quo si riferisce (come ivi si legge) all'incarico conferito con la delibera di Giunta comunale n. 188 del 31.12.2020. Tale contiguità cronologica con l'emanazione dei nuovi atti programmatici della PAT del 04.09.2020 risulta significativa dell'inerenza di questi "costi di pianificazione" alle descritte sopravvenute esigenze. ... La Carta della Pericolosità e la Carta di Sintesi della Pericolosità ... erano destinate a comportare comunque una nuova attività di pianificazione/programmazione della variante come presentata in quella sede. Se anche il LORENZ si fosse astenuto alla prima seduta consiliare ... e a quella data avesse preso corso l'iter per l'adozione della variante tramite un commissario ad acta (per effetto della mancanza del numero legale in consiglio comunale), l'amministrazione comunale avrebbe comunque dovuto provvedere alle necessarie modifiche della variante già portata in consiglio, vuoi nel corso dell'iter condotto dal commissario (che avrebbe dovuto ripianificare il contenuto progettuale della variante in corso di approvazione), vuoi se tale iter si fosse già concluso al 04.09.2020 (data di adozione delle due "Carte") almeno relativamente all'adozione della variante preliminare, risultando necessario in tal caso riproporre una nuova variante preliminare che tali modifiche recepisce, al fine di adeguare quella già adottata." "... Quanto agli altri due mandati,

essi si riferiscono a due successive prestazioni di "incarico tecnico" ... dalle rispettive causali si evince solo la data degli atti del relativo titolo di spesa, che colloca questi costi in una fase addirittura successiva all'adozione della "nuova variante 2018" da parte del commissario ad acta... Per contro, nulla è agli atti per poter concludere per una qualche riconducibilità a necessità scaturenti dall'annullamento in autotutela causato dal LORENZ o comunque alla sua condotta."

Ha sottolineato che il regolamento del consiglio comunale, all'art. 65, prevede espressamente che "...Solo in seconda convocazione da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano: n. 7 Consiglieri...". Ne consegue che, qualora il signor LORENZ si fosse astenuto dalla deliberazione - approvata con la presenza di soli 7 consiglieri, come emerge dal testo delle deliberazioni n. 24/2019 e n. 13/2020 - il Consiglio comunale non sarebbe stato regolarmente costituito e conseguentemente non si sarebbe potuto provvedere ad approvare la variante al PRG, con necessità di nomina di un commissario *ad acta*, e relativo allungamento delle tempistiche di approvazione della riforma urbanistica.

Ha affermato che, anche con riferimento alle spese di pubblicazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte della Procura regionale, la pronuncia di primo grado risulta del tutto corretta, in quanto evidenzia come i costi di pubblicazione della "nuova variante preliminare 2018" si sarebbero dovuti affrontare in ogni caso a seguito dell'adozione dei nuovi atti di programmazione emessi dalla PAT vigenti dal 04.09.2020. Gli ulteriori costi di adozione della variante al PRG, sostenuti dopo

l'annullamento in autotutela delle deliberazioni n. 24 del 30.07.20219 e n. 13 del 22.05.2020, non possono essere posti in capo al signor Lorenz Walter, in primo luogo in quanto in capo allo stesso non può essere rinvenuta alcuna responsabilità erariale (vuoi per mancanza degli elementi soggettivo e oggettivo, vuoi per difetto del nesso eziologico tra condotta e danno erariale contestato), in secondo luogo in quanto le ulteriori spese, come ammesso anche dalla stessa Procura regionale, afferiscono ad adempimenti necessari per l'adeguamento della variante al PRG alle osservazioni formulate dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio urbanistica, nonché alle nuove prescrizioni introdotte dalla Carta di sintesi della pericolosità - prescrizioni nelle quali il Comune di Canazei sarebbe in ogni caso incappato a causa dell'allungamento delle tempistiche di approvazione della variante a seguito della necessaria nomina del Commissario *ad acta*.

Ha chiesto in via principale di respingere l'appello formulato da parte attrice appellante, e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 32/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol; in via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle domande istruttorie già formulate in primo grado e qui riproposte.

7. All'udienza del 16 aprile 2026 come da verbale in atti, la Procura generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello, sottolineando che il gravame riguarda solo la quantificazione del danno, poiché la sentenza impugnata ha già riconosciuto l'illegittimità della condotta e il conseguente danno subito dal Comune di Canazei.

Il difensore dell'appellato si è riportato alla memoria di costituzione, evidenziando, in particolare, che anche se il consigliere Lorenz si fosse astenuto dalle deliberazioni sulla variante al PRG, il Consiglio comunale non avrebbe comunque potuto approvare validamente la delibera, e ha concluso per il rigetto del gravame.

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 32/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, con la quale, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, è stata accertata la responsabilità erariale a titolo di colpa grave dell'odierno appellato, con condanna del medesimo a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Comune di Canazei, la somma di euro 205,28, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, per non essersi astenuto nelle sedute consiliari del 30.07.2019 e del 22.05.2020, pur presentando causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 2/2018.

2. Con articolato motivo di gravame la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha impugnato la sentenza di primo grado per *erronea valutazione del nesso di causalità e del danno erariale*, sostenendo che la valutazione giudiziale di insussistenza del nesso causale sugli altri costi contestati nell'atto di citazione (di pianificazione della nuova variante, per € 10.594,48, e di pubblicazione

della procedura, per € 1.610,40) viola il *principio del più probabile che non* che regola la valutazione eziologica nel giudizio di responsabilità per danno all'Erario. Il giudice di prima istanza non avrebbe, infatti, valutato che le due deliberazioni viziose avevano interrotto il procedimento di approvazione della variante (il quale - ad avviso della Procura - in assenza dell'annullamento in autotutela avrebbe dovuto concludersi "*entro l'annualità 2020*") e che, dopo l'annullamento in autotutela, a causa dell'allungamento delle tempistiche, non era stato più possibile ripresentare i medesimi elaborati di variante, in quanto era stato necessario recepire le osservazioni del Servizio urbanistica rese nel parere conclusivo della conferenza di pianificazione e le nuove disposizioni e prescrizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Il motivo di appello non merita accoglimento.

3. Come risulta incontestabilmente agli atti di causa, alcune particelle (n. 1094/1, n. 1095/1, n. 1096/2, n. 1105/2 e n. 1106/2, site in località Alba Soraperra) interessate dalla variante 2018 al PRG del Comune di Canazei, occasionata da "*esigenze di riordino urbano e di aggiornamento delle aree sciabili*", erano di proprietà della madre e del padre del Consigliere comunale LORENZ, che, pertanto, avrebbe dovuto rappresentare la causa di incompatibilità con la decisione da assumere, ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 2/2018, Codice enti locali della Provincia autonoma di Trento, così astenendosi dal partecipare alle sedute consiliari del 30.07.2019 e del 22.05.2020 e non avrebbe dovuto esprimere il proprio voto sull'approvazione della variante in questione. Il signor LORENZ, invece, nonostante venisse formalmente invitato a

verificare la sua legittimazione a deliberare, ha dichiarato di non versare in situazioni di conflitto di interessi e ha espresso il proprio voto positivo. Il vizio di mancata astensione ha conseguentemente determinato la necessità di procedere all'annullamento delle delibere n. 24/2019 e n. 13/2020 in via di autotutela e alla riproposizione della variante al PRG del Comune.

4. Secondo il criterio del *“più probabile che non”*, ormai consolidato nella giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. II centr. app. n. 438/2016; n. 191/2017; n. 393/2017; n. 745/2017; n. 693/2018; n. 757/2018; n. 46/2019; n. 296/2019; n. 284/2000; n. 228/2021; n. 306/2022; n. 220/2023; n. 249/2024) *“... il nesso di causalità nelle fattispecie di illecito erariale, al pari di quello proprio dei giudizi civili per responsabilità, deve essere ricostruito alla stregua di quanto stabilito negli artt. 40 e 41 c.p. per quanto riguarda il collegamento tra la condotta e l'evento dannoso, e nell'art. 1223 c.c., per quanto inferisce, invece, alle ulteriori conseguenze dannose. La prima fase di tale accertamento è interamente governata dalla cd. causalità materiale che, tuttavia, viene comunemente ricostruita in chiave di “causalità adeguata”, atta a temperare le conseguenze del criterio della “condicio sine qua non” (regressus ad infinitum), in quanto opera attraverso un giudizio di prognosi postuma, in virtù del quale l'evento è imputabile alla condotta umana solo se ne è conseguenza normale, sviluppo probabile, o, quantomeno, non improbabile, alla stregua, stando alla più risalente giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. civ. Sez. un. 11 gennaio 2008 n. 576), del canone della preponderanza dell'evidenza causale (più probabile che non). Ne consegue che lo standard di “certezza probabilistica” non può essere ancorato alla*

determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (probabilità quantitativa o pascaliana), ma deve essere verificato, in relazione agli elementi disponibili nel caso concreto, riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma e verificando, allo stesso tempo, l’esclusione di possibili elementi alternativi (probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità va, quindi, determinata l’attendibilità dell’ipotesi accusatoria, sulla base dei relativi elementi di conferma ricostruiti nel quadro probatorio complessivo (evidence and inference nei sistemi anglosassoni)”. ... Inoltre, ... “il processo contabile, in quanto finalizzato al ristoro della lesione subita e alla riparazione del danno, rimane improntato per sua natura alle regole civilistiche anche in materia di onere probatorio, sicché il pubblico ministero contabile deve offrire la prova della condotta e dell’evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest’ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove presuntive che convincano il giudice dell’elevata probabilità (non necessariamente della certezza) che effettivamente la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione “ordinaria” e “normale” del comportamento tenuto dal soggetto responsabile.” (Sez. II centr. app., n. 228/2025).

5. Sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, le censure dell’appellante non possono ritenersi fondate, in quanto, con riguardo alle vicende all’esame, non emergono i richiamati indici sintomatici del “più che probabile” collegamento tra la condotta dell’appellato e gli eventi dannosi in contestazione.

6. Infatti, occorre considerare, in merito, che dalla lettura del decreto di annullamento n. 1 del 21.04.2021, a firma del commissario OMISSIS,

emerge esclusivamente che l'annullamento delle due delibere comportava il venir meno delle "misure di salvaguardia della variante 2018 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei previste dalla Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15" (sospensione di ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con la variante adottata), e scaturiva dall'insorgere "di conflitto di interesse in capo a un consigliere comunale in assenza del quale comunque i provvedimenti non sarebbero stati adottati per mancanza del *quorum* strutturale, e, quindi, per il pubblico interesse consistente nel ripristinare la situazione ante adozione dell'atto".

Dall'esame della relazione del Segretario comunale in data 3 aprile 2024, emerge, inoltre, che "la Giunta provinciale con le deliberazioni n. 1307 del 04.09.2020 e n. 1317 del 04.09.2020 aveva approvato la Carta della Pericolosità e la Carta di Sintesi della Pericolosità sull'intero territorio provinciale e, di conseguenza, l'avvio del nuovo *iter* di "Variante 2018 al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei" ha comportato l'adeguamento anche a tali strumenti, con la necessità di integrare gli elaborati di piano con nuovi elaborati prima non previsti, e richiesti dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio PAT, sia prima dell'avvio dell'*iter*, sia a seguito del parere della conferenza di pianificazione della Provincia autonoma di Trento 28.04.2022, sia per l'adozione definitiva." Risulta, pertanto, che, come correttamente ricostruito dal giudice di prima istanza, la ragione per la quale il Comune di Canazei ha ritenuto necessarie ulteriori attività di pianificazione per la "nuova variante 2018" è consistita proprio

nell'approvazione da parte della Giunta provinciale di dette Carte della Pericolosità, con conseguente necessità di integrare gli elaborati di piano con nuovi studi inizialmente non previsti. In merito, non può trascurarsi – peraltro – che l'approvazione da parte della Giunta di tali strumenti di programmazione risale solo ad alcuni mesi prima della data di conclusione dell'iter iniziale ipotizzata dalla Procura (*"entro l'annualità 2020"*).

Si tratta, pertanto, di costi sostenuti dal Comune di Canazei rispetto ai quali il nesso eziologico risulta interrotto dalla necessità di aggiornamento del piano a seguito della delibera di Giunta provinciale n. 1306 di data 04.09.2020 *"Carta della Pericolosità"* e *"Carta di Sintesi della Pericolosità"*.

Vanno quindi pienamente condivise, anche alla luce del criterio del *"più probabile che non"*, le affermazioni della Sezione territoriale secondo cui *"La Carta della Pericolosità e la Carta di Sintesi della Pericolosità (che non esistevano ancora al momento delle due sedute del consiglio comunale di Canazei del 30.07.2019 e del 22.05.2020, e cioè al momento della condotta omissiva del LORENZ), erano destinate a comportare comunque una nuova attività di pianificazione/programmazione della variante come presentata in quella sede. Se anche il LORENZ si fosse astenuto alla prima seduta consiliare (del 30.07.2019 per l'adozione della variante preliminare), e a quella data avesse preso corso l'iter per l'adozione della variante tramite un commissario ad acta (per effetto della mancanza del numero legale in consiglio comunale), l'amministrazione comunale avrebbe comunque dovuto provvedere alle necessarie modifiche della variante già portata in consiglio, vuoi nel corso*

dell'iter condotto dal commissario (che avrebbe dovuto ripianificare il contenuto progettuale della variante in corso di approvazione), vuoi se tale iter si fosse già concluso al 04.09.2020 (data di adozione delle due "Carte") almeno relativamente all'adozione della variante preliminare, risultando necessario in tal caso riproporre una nuova variante preliminare che tali modifiche recepisce, al fine di adeguare quella già adottata."

Infatti, i costi di pianificazione della nuova variante risultano conseguenti al mutato quadro generale di pianificazione di livello provinciale, sopravvenuto rispetto alla data della partecipazione del LORENZ alle due delibere annullate in ragione della sua mancata astensione, e non sono eziologicamente collegati alla condotta del LORENZ.

Inoltre, l'affermazione della Procura secondo cui se l'iter di approvazione della variante si fosse concluso prima del 2 ottobre 2020 (data di entrata in vigore delle nuove Carte del rischio) non vi sarebbe stata necessità di adeguare la singola variante al nuovo piano regolatore generale, si scontra con la circostanza che, in ogni caso, in entrambe le sedute consiliari del 30 luglio 2019 e del 22 maggio 2020, in ipotesi di astensione del Consigliere LORENZ non sarebbe stato raggiunto il numero legale per l'approvazione delle deliberazioni consiliari, con conseguente necessità di nomina di un commissario *ad acta* e significativo slittamento delle tempistiche di approvazione di entrambe le deliberazioni consiliari.

7. Anche i "costi di pubblicazione della procedura" per euro 1.610,40, non risultano eziologicamente collegati alla condotta del signor LORENZ.

Deve considerarsi, innanzitutto, che, poiché l'incarico da cui conseguono i costi di pubblicazione in questione risale al 9 dicembre 2021 (poco dopo l'adozione da parte del commissario *ad acta* della nuova variante preliminare 2018, con decreto n. 2 del 2 dicembre 2021), ne consegue che si tratta di spese sostenute nel corso dell'*iter* di riproposizione della nuova variante 2018.

Deve osservarsi, inoltre, che la vigente disciplina di settore - art. 37 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" - prevede l'effettuazione di tale tipo di pubblicazione (su un quotidiano) sia preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del piano o delle sue varianti, che successivamente all'adozione della variante preliminare (unitamente al deposito negli uffici comunali per sessanta giorni consecutivi, al fine di raccogliere le osservazioni dei cittadini).

Ne consegue che i costi di pubblicazione della "*nuova variante preliminare 2018*" non possono essere ricondotti sotto il profilo causale al signor LORENZ, in quanto, vigendo dal 4 settembre 2020 i nuovi atti di programmazione generale emessi dalla PAT, in base alla richiamata disciplina detti costi sarebbero stati affrontati dal Comune di Canazei anche nell'ipotesi in cui il Consigliere LORENZ si fosse debitamente astenuto nelle due sedute consiliari del 30 luglio 2019 e del 22 maggio 2020.

Devono essere, pertanto, confermate, anche alla luce del criterio del "*più probabile che non*", le affermazioni della Sezione territoriale secondo cui "*se il LORENZ si fosse debitamente astenuto già nella prima delle due*

sedute consiliari, il procedimento proseguito in capo ad un commissario (data l'impossibilità di funzionamento del consiglio comunale, sia nella vecchia che nella nuova consiliatura) avrebbe dovuto comprendere la pubblicazione di una "nuova" variante preliminare - vuoi nel corso del procedimento commissariale, se esso non si fosse ancora concluso alla data del 04.09.2020, vuoi nel corso di un successivo iter, se il procedimento commissariale si fosse già concluso a quella data con l'adozione di una variante anche solo preliminare, perché questa, necessariamente, avrebbe dovuto essere successivamente riadottata con le modifiche e ripubblicata."

8. Conclusivamente, alla luce delle suesposte motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della condanna nell'importo di cui alla sentenza appellata. Spese di giudizio compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento.

Compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 4 GIUGNO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco